



COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE DI HANDICAP LEGGE 104/92

Nella legge 104/92 (articolo 3, comma 1) il concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali: si definisce infatti come persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. Diversamente dalla valutazione delle invalidità civili, cecità e sordità civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa quindi su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.

La legge 104 prevede inoltre un'ulteriore condizione definita “handicap in situazione di gravità” (articolo 3, comma 3). Tale stato, secondo la normativa, si verifica “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Non c'è alcun automatismo e correlazione tra il 100% di percentuale di invalidità e la certificazione di “handicap grave”. Così come, infine, una persona con una percentuale di invalidità inferiore al 100% potrebbe vedersi riconosciuta la situazione di “handicap grave”.

Come si ottiene

Sottoponendosi ad apposita visita medico-legale, da prenotare presso INPS per il tramite del proprio medico curante. Sarà necessario disporre di pin dispositivo INPS oppure rivolgersi ad un Patronato per completare l'iter della domanda. L'iter è il medesimo che è previsto per il riconoscimento dell'invalidità civile. L'accertamento dello stato di handicap viene effettuato dalla Commissione Medica ASP degli Invalidi Civili opportunamente integrata da un operatore sociale e da un esperto. La Commissione Medica della ASP fissa la data della visita medica e ne dà comunicazione al richiedente.

Qualora per documentati motivi di salute non possa presentarsi a visita, l'assenza va giustificata (anche nei giorni successivi) e la Commissione procede ad un secondo invito. Se l'assenza è dovuta all'intrasportabilità dell'istante, questi può richiedere la visita domiciliare con certificato del medico curante che attesti l'impossibilità del trasporto con i comuni mezzi (compresa l'ambulanza), se questo comporta rischi alla salute del paziente.

Due assenze consecutive, anche giustificate, laddove non si configuri la condizione di “intrasportabilità”, comportano l'archiviazione della pratica.



Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia che non ha nessun potere decisionale in merito alla valutazione della Commissione.

A completamento dell'iter sanitario, la Commissione redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale. La copia del verbale di visita viene trasmessa d'ufficio, completa della documentazione, alla Commissione Medica di Verifica dell'INPS competente per territorio. La Commissione Medica di Verifica entro 60 gg. si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione Medica ASL. Se non condivide il giudizio della Commissione Medica ASP può richiedere tramite la stessa ulteriori approfondimenti clinico-strumentali, oppure convocare il richiedente a visita diretta. Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, l'INPS trasmette all'interessato un originale del verbale di visita (oppure la Commissione medica di Verifica, nel caso in cui quest'ultima abbia effettuato la visita direttamente).

Contro i verbali delle Commissioni mediche ASL e delle Commissioni Mediche di Verifica è possibile presentare ricorso al Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione ha sede il richiedente. Il ricorso può essere presentato entro 180 giorni dal ricevimento del verbale

A cosa da diritto

Le opportunità legate al riconoscimento della situazione di handicap (articolo 3, comma 1) sono molto residuali.

Ottenuta, invece, su requisiti di complessità, la certificazione di "handicap in situazione di gravità" (articolo 3, comma 3) si potrà godere tra l'altro dei seguenti benefici:

- [Gran parte delle agevolazioni fiscali;](#)

- [Agevolazioni lavorative per i genitori, figli, parenti di disabili e lavoratori disabili;](#)

- [Partecipazione al bando per contributi su attrezzature e ausili per l'autonomia in casa \(lg.29/97\);](#)

- [Partecipazione al bando per contributi su acquisto e/o adattamento dell'auto \(lg.29/97\).](#)

Sul verbale è riportato

1) Portatore di handicap (a norma dell'art. 3 comma 1): soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che sia causa di difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa (disabilità) e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (handicap)

3) Portatore di handicap in situazione di gravità (a norma dell'art.3 comma 3) è la persona affetta da una menomazione singola o plurima che abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale "permanente, continuativo e globale" nella sfera individuale o in quella di relazione.

Benefici connessi al riconoscimento dell'handicap

1. Servizio di aiuto personale diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.



2. Realizzazione di comunità – alloggio e centri socio- riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità (art. 10).
3. Rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all'estero a scopo di cura (art. 11).
4. Diritto all'educazione, all'istruzione (art.12), all'integrazione scolastica (artt.13,14,15).
5. Inserimento della persona con handicap in corsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro (artt. 17 – 18).
6. Utilizzo di adeguati ausili tecnici e fruizione di eventuali tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove di esame nei concorsi pubblici (art.20)
7. Abolizione, ai fini dell'assunzione al lavoro, della certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art.22).
8. Interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art.24).
9. Accesso delle persone con handicap sensoriali a mezzi di informazione radio-televisiva e telefonica (art.25).
10. Contribuzione, da parte delle ASP, alle spese necessarie a modificare i mezzi di trasporto individuali a favore dei titolari di patenti di guida A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art.27).
11. Facilitazioni per il parcheggio dei veicoli delle persone con handicap (art.28). Benefici lavorativi per il portatore di handicap e per i parenti

Art.21 :

“La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab.A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 ,hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.

Art. 33 :

Prevede agevolazioni nel rapporto di lavoro dipendente e permessi lavorativi per i parenti del portatore di handicap in situazione di gravità.

Differenza tra invalidità civile e handicap

Poiché si tratta di due riconoscimenti diversi, che danno luogo a benefici differenti, è importante fare alcune precisazioni relative a tale differenza.

Ogni persona a cui è stata riscontrata una malattia o menomazione ha assoluto diritto a fare richiesta di accertamento dell'invalidità civile e della situazione di handicap. Saranno soltanto la commissione medica dell'ASP di residenza, e in seguito la commissione INPS, a valutare la situazione clinica del richiedente e decidere sul diritto o meno ad un riconoscimento dell'invalidità civile e di handicap o di handicap grave.

A questo punto è importante fare alcune precisazioni relative alla differenza tra invalidità civile e la situazione di handicap poiché si tratta di due riconoscimenti diversi.

La valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale. L'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della



capacità lavorativa deve basarsi anche sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale. In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione **non comporta** l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.

Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - sempre come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. Pertanto, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.

La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).

Di fatto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di riconoscimento di un'invalidità civile.

Quindi, che anche in alcuni casi dove la malattia o menomazione non ha dato luogo a un 100%, è possibile avere un riconoscimento di handicap o di handicap grave.

Riassumendo, lo stato di handicap, previsto dalla Legge 104/92, riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).

Si ribadisce che in nessuno dei due casi - invalidità civile e handicap - **è preclusa** la possibilità di svolgere attività lavorativa. Infatti, una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la situazione di handicap grave può mantenere il suo posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego, sempreché, chiaramente, le condizioni di salute lo permettano ((art. 1, comma 4, lettera c del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509).

Situazione di handicap

Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi, concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono, e il congedo retribuito di due anni, solo per i familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità. E' riconosciuta la situazione di handicap grave quando sul verbale è sbarrata la voce: **HANDICAP GRAVE**ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

Altrimenti le seguenti voci non sono considerate come situazione di gravità. Tranne la voce



"Persona non handicappata", gli altri due riconoscimenti possono, comunque, dar diritto ad altri benefici ma non ai permessi lavorativi e al congedo retribuito:

- Persona non handicappata
- Persona con handicap (*articolo 3, comma 1, Legge 104/1992*)
- Persona con handicap superiore al 2/3 (*articolo 21, Legge 104/1992*)

Riferimenti normativi:

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (*Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.*).
- **Legge 9 Marzo 2006, n. 80** Conversione in legge del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006*)
- **Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509**
Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291 (*Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278*).
- **Ministero dell 'economia e delle finanze - Decreto Ministeriale 2 agosto 2007**
Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (*Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 2007, n. 225.*)